



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ANTONUCCIO	GIULIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRICCARELLO	GIOVANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BECCARIA	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2104/11
depositato il 14/10/2011

- avverso la sentenza n. 15/2/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:
BARBIERI ROBERTO
VIA ARNOLD,22 28887 BAVENO VB

difeso da:
FERRARI LUCA
E GABOARDI MASSIMO
VIA VITTORIO VENETO 43 28021 BORGOMANERO NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7X010200584/2009 IRPEF 2004

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 2104/11

UDIENZA DEL

06/07/2012

ore 11:00

SENTENZA

N°

85/30/12

PRONUNCIATA IL:

6 LUG. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 OTT. 2012

Il Segretario

Gordano

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti .

Udito alla Pubblica Udienza del 6.7.2012, il Relatore dott.ssa Giovanna BRICCARELLO

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con tempestivo ricorso il contribuente, sig. Barbieri roberto impugnava l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. VCO per presunta evasione IRPEF, per l'anno 2004, conseguente a mancata giustificazione di movimenti bancari per €202.372,41, originato dal fatto che: il contribuente era socio della Società Beta S.n.c di Barbieri Giancarlo & C., della Mectronic S.r.l. e della LCD Microelectronics S.r.l. Del capitale sociale erano titolari il contribuente ed il fratello e, pertanto, tali società si configuravano come "Società a ristretta base azionaria" e quindi vi era la presunzione che gli eventuali utili accertati in capo a tali società erano riconducibili agli stessi soci. L'Ufficio non aveva ritenuto soddisfacenti le giustificazioni addotte e, quindi, aveva accertato i maggiori redditi.

Nel ricorso deduceva: in primo luogo che per la Cass. la presunzione può operare allorché sussiste un valido accertamento di maggiori ricavi a carico della società. Tale presupposto non era indicato nell'accertamento e pertanto l'utilizzazione della presunzione, effettuata dall'Ufficio, risultava sfornita di legittimità. In subordine eccepiva che le operazioni contestate non riguardavano redditi evasi ed esponeva analiticamente la giustificazione dei movimenti bancari contestati.

Chiedeva: in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento perché infondato in fatto ed in diritto ed, in via cautelare, sospendersi l'esecuzione dell'atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari.

Resisteva l'Ufficio deducendo che l'accertamento conseguiva alla verifica a carico delle società Mectronic e Lcd Microelectronics S.r.l. che avevano partecipato ad una frode IVA consistente nell'interposizione di società fittizia, la Hi Tech line S.r.l., nei rapporti con i fornitori esteri, ai fine di consentire un'indebita detrazione di IVA, poi ripartita fra le tre società. Per tale ragione il nucleo regionale dell'Agenzia aveva autorizzato le indagini bancarie a carico dei soci. Invocava il presunto rapporto di "complicità" di intenti nell'approntare manovre elusive o evasive, che, secondo giurisprudenza della Cassazione, si verrebbe a creare tra i soci di società a ristretta base proprietaria e che creerebbe la presunzione in virtù della quale eventuali utili prodotti da tali società e non contabilizzati siano riconducibili e accertabili in capo ai soci.

La parte aveva giustificato solo una parte dei versamenti, senza fornire alcuna giustificazione per altri versamenti. Le giustificazioni dei versamenti erano troppo generiche e non documentate in modo esauriente.

La Commissione adita respingeva il ricorso e poneva a carico del ricorrente le spese di lite

liquidate in Euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario 12,50%



Ha proposto appello il sig. Roberto Barbieri, rappresentato e difeso dall' avv.. Arnaldo Bertolini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verbania, via XXV aprile 50. Ribadisce in fatto che, con invito ex art. 32 1 e. n. 2 D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate di Verbania aveva chiesto al contribuente di giustificare le operazioni dell'anno 2004, sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Intra. Instauratosi il contraddittorio, il contribuente aveva fornito le risposte ai quesiti formulati, precisando che, in relazione a taluni movimenti, non era ancora in possesso della relativa documentazione bancaria, pur già richiesta, riservandosi di produrla non appena possibile. L'Ufficio aveva ritenuto giustificate e non contestabili talune operazioni, mentre le aveva ritenute insoddisfacenti per la somma di € 202.372,41 costituita tutta da versamenti, in conto corrente bancario o bonifici ricevuti dal contribuente, donde la notificazione dell'avviso di accertamento contro cui il contribuente aveva interposto ricorso alla CTP di Verbania; ove il ricorrente aveva depositato copiosa documentazione

Contesta l'illegittimità dell'utilizzo della presunzione fondata sulla ristretta base azionaria: il sillogismo, utilizzato dall'accertatore e condiviso dalla C.T.P., risulta essere stato il seguente: atteso che il contribuente è socio delle società Beta S.n.c. di Barbieri Giancarlo & C., Mectronic S.r.l., LCD Microelectronics S.r.l. e La Sibilla Cusiana S.r.l.; che del capitale sociale delle società suindicate sono titolari il contribuente ed il fratello, od il contribuente ed il coniuge e che, pertanto le medesime si configurano quali "società a ristretta base azionaria"; che, sulla base della sussistenza della descritta ristretta base sociale, può utilizzarsi la presunzione che eventuali utili o proventi prodotti ed accertati a tali società e dalle stesse non contabilizzati, siano direttamente riconducibili agli stesse soci e dunque accertabili in capo ad essi; atteso che le spiegazioni fornite dal contribuente, relativamente ai versamenti od accreditamenti transitati sul conto corrente non risultano soddisfacenti per l'Ufficio, in applicazione della presunzione di cui sopra, si accertano maggiori redditi, corrispondenti all'ammontare dei versamenti ed accreditamenti ingiustificati.

Tale sillogismo, ancorché apparentemente legittimo, appare fondato sulla erronea interpretazione della legge e della giurisprudenza richiamata dallo stesso Ufficio. A sostegno cita Cass. 22.4. 2009 n. 9519 e 7564/2003. 7174/2002 e 4695/2002.

Contesta l'operato dei Primi Giudici che non hanno verificato se, attraverso la verifica effettuata nei confronti delle citate società, siano stati individuati maggiori ricavi costituenti il presupposto per l'applicazione della presunzione, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, limitandosi laconicamente ad affermare che l'avviso di accertamento che nel corso di verifiche fiscali, per l'anno d'imposta 2004, eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Verbania nei confronti della società Mectronic SRL e LCD Microelectronics S.r.l., sono emerse violazioni alla normativa tributaria il cui accertamento ha reso necessario il ricorso alle indagini finanziarie. Le



stesse sono state estese ai soci. Dell'individuazione di maggiori ricavi nei confronti delle due società partecipate dall'odierno appellante, nessuna traccia, indizio, presunzione e, tanto meno, prova. Del resto, dall'esame della sentenza n. 40/02/10, della Commissione tributaria provinciale di Verbania. Sez.II emerge chiaramente che le contestazioni mosse alle società nulla avevano a che vedere con maggiori ricavi, trattandosi di contestazioni relative alla pretesa indetraibilità di I.V.A. corrisposta a fornitori. Pertanto, l'utilizzazione della presunzione, così come effettuata dall'Ufficio, risulta sfornita di legittimità alcuna e, in quanto tale, inficia totalmente di validità l'accertamento effettuato.

Contesta, altresì, *l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973*: anche il richiamo dell'Ufficio all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, risulta, infondato. Infatti, una volta constatata l'inapplicabilità delle presunzioni della "ristretta base azionaria" e del "conseguimento di ricavi o proventi da parte dell'imprenditore o del lavoratore autonomo", per i motivi esposti, risultano non ricorrenti i presupposti per l'adozione dell'accertamento induttivo, sulla base delle condizioni di cui a ciascuno dei primi tre commi dell'art. 38.

In subordine e nel merito, contesta la sentenza impugnata, laddove per i versamenti per € 196.866,00, giustificati come prestiti personali provenienti dal padre del ricorrente pensionato (per Euro 10.000,00), dal di lui suocero (Euro 5000,00) e dal fratello che ha come unica fonte di reddito le attività nelle citate società, ha ritenuto tale giustificazione sono troppo generica e gli importi prestatati incompatibili con il modesto reddito dei soggetti erogatori, tutti pensionati.

Tale motivazione è infondata. L'art. 32, cit dpr 600, dispone che incombe al contribuente la prova che le somme affluite sul proprio conto corrente bancario non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. La C.T.P., anziché limitarsi a constatare che le somme in oggetto, provenienti dal genitore o dagli suoceri, non possano costituire, all'evidenza, fonte di reddito per il contribuente non trattandosi - di essi genitore e suoceri, di imprenditori o di lavoratori autonomi che possano avere in qualche modo remunerato prestazioni del figlio o genero - ritiene simulate le dazioni, tant'è che rileva come l'importo sia incompatibile con il modesto reddito dei soggetti erogatori. Ciò, oltre a costituire una mera illazione, poiché del suddetto reddito non vi è prova agli atti e poiché la circostanza che i tre erogatori non potessero disporre di Euro 15.000,00 complessivi da prestare al figlio o genero, risulta apodittica ed ingiustificata, esorbita la sfera di applicazione del cit. art. 32 in forza del quale al contribuente tocca di provare che il versamento non abbia rilevanza ai fini della formazione del suo reddito e non, anche, se gli erogatori delle somme le possedessero legittimamente, perché, ad esempio, risparmi di una vita di lavoro ovvero ad altro titolo, addirittura anche illegittimamente.

Stessa censura va mossa alla somma di Euro 41.106,00, per cui è stato ampiamente documentato che il contribuente aveva acquistato da Tabotta Roberto una quota di partecipazione in società, che il pagamento era stato pattuito con rateizzazioni e che, non disponendo il contribuente sul

proprio conto alla scadenza delle singole rate della liquidità necessaria era intervenuto in ausilio il fratello Giancarlo.

Anche per il prestito proveniente dal fratello per Euro140.760,00, giustificato da un prelievo della società "La Sibilla Cusiana" di cui il fratello è socio, ritenuta anomala ed ingiustificata dalla CTP per avere detta società un capitale sociale di 46.800,00, contesta le valutazioni dei PRIMI Giudici e precisa che il prestito è ampiamente documentato negli atti del primo ricorso, stante che la soc. Mectronic srl aveva deliberato un aumento del capitale sociale e che il fratello Giancarlo per consentirgli di non vedersi ridotta la sua quota di partecipazione al capitale sociale aveva prelevato da altra società di cui era socio (La Sibilla Cusiana) e dato al fratello la somma occorrente per l'aumento di capitale.

Erra la CTP nel ritenere anomala l'operazione, perché il capitale sociale della Sibilla Cusiana ammonta a Euro 46.800,00, non sussistendo una relazione quantitativa fra l'entità del capitale sociale di una società e le disponibilità liquide di cui essa disponga in una certa data.

Quanto ai versamenti per Euro3.140, 21 e 766, 21, precisa di averne fornito ampia ed esaustiva prova e contesta sul punto la valutazione della CTP, che appare non condivisibile anche per il versamento di Euro2.600,00, conseguente alla vendita di un mobile di casa al sig. Ricci, non avendo i Primi Giudici ammesso "la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da terzi secondo giurisprudenza consolidata"

Afferma, al contrario che la giurisprudenza ormai consolidata si è espressa in modo diametralmente opposto (Cita Cass.10.2.2006, n.2943)

Chiede l'annullamento dell'originario avviso di accertamento. Con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Chiede che la controversia sia trattata in Pubblica Udienza.

Resiste all'appello la Direzione Provinciale del VCO- Ufficio Controlli- in persona del suo Direttore. Preliminarmente, chiede la riunione del ricorso sopra citato per l'oggettiva connessione giuridica con il ricorso relativo al fratello Giancarlo per identica fattispecie.

In fatto premette che l'avviso in contestazione- anno d'imposta 2004- è conseguenza della verifica condotta nei confronti delle società Mectronic S.r.l. e della società LCD Microelectronics S.r.l. per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e dei conseguenti avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio nei confronti delle società. Nel corso del controllo era stata constatata dai verbalizzanti frode IVA essendo risultato che la società Hi Tech Line srl (interposta dalle società Mectronic srl e LCD Microelectronic S.r.l. nei rapporti con i fornitori esteri) era soggetto che operava come filtro alle successive cessioni alle predette società, interponenti, che si portavano in detrazione la relativa Iva sugli acquisti, a fronte di un mancato versamento della stessa Iva da parte dell'interposta. Formalmente la Hi Tech fatturava, assoggettandole a Iva. le cessioni alle società Mectronic srl, LCD Microelectronics S.r.l. ma non



versava l'IVA a debito sulle autofatture emesse per l'estrazione dal deposito Iva della merce importata. Nella sostanza, invece, l'IVA veniva ripartita tra le stesse società coinvolte: la convenienza del disegno posto in essere consisteva proprio nell'indebita detrazione dell'IVA, imposta che veniva poi ripartita tra i vari attori della frode, le società Mectronic srl, L.C.D Microelectronics, S.r.l. Hi tech line srl, Gli accertamenti emessi nei confronti delle società Mectronic srl ed LCD Microelectronics S.r.l, erano stati impugnati alla CTP di Verbania che, con Sentenza 40/2/10 depositata il 25/06/2010 aveva respinto i ricorsi con condanna delle società alle spese di lite liquidate in € 5.000,00.

In seguito ad appello, la CTR del Piemonte, con sent. 98/25/11, ha respinto l'appello, riconoscendo l'esistenza della frode. Essendo tali società a "ristretta base partecipativa", l'Ufficio ha ritenuto che i proventi extracontabili (di varia natura), dalle stesse prodotti, nella suddetta frode, fossero direttamente riconducibili ai soci ed accertabili in capo ad essi. Per tali ragioni, il nucleo regionale di controllo dell'Agenzia delle Entrate, giusta autorizzazione n. 15712/2007 dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, ha attivato le indagini bancarie sui conti correnti personali dei soci, ex art.32 c.1, punto 7, DPR 600/73).

Dall'indagine sui conti correnti personali del socio Barbieri Roberto sono emerse numerose movimentazioni di importi rilevanti, incongruenti con i redditi dichiarati ed ingiustificati in sede di contraddittorio. Tali indagini sono confluite nell'avviso di accertamento qui contestato, anno d'imposta 2004. L'Ufficio ha invitato la Parte al contraddittorio per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati siano stati acquisiti a norma dell'art.32 c1 punto 7) DPR 600/73. In particolare, oggetto del contraddittorio sono state le movimentazioni sul conto corrente intestato al medesimo presso la Banca Popolare di Intra, relativamente all'anno d'imposta 2004. Copia di tutta la documentazione bancaria in possesso dell'ufficio è stata consegnata al contribuente, il cui rappresentante si è presentato presso l'ufficio ed, in contraddittorio, ha fornito le risposte alle domande poste dal funzionario. L'Ufficio, valutata la documentazione prodotta dal ricorrente, vista la commistione tra soggetti, persone fisiche e giuridiche esistente, ha evidenziato versamenti sui conti correnti per i quali il contribuente ha fornito giustificazioni non circostanziate o non sufficienti ad individuare la precisa provenienza dei redditi percepiti. Pertanto si è proceduto, con l'atto qui contestato, al recupero a tassazione dell'importo, pari ad € 202.372,41., scaturiti da utili societari extracontabili dal ricorrente considerati percepiti, non sottoposti ad imposizione né dalla società né dal socio, rideterminando maggiori imposte dovute e conseguenti sanzioni.

La CTP di Verbania ha respinto il ricorso ponendo le spese a carico del contribuente.

Nel merito contesta i motivi d'appello, siccome infondati:

Quanto alla presunzione presupposta all'avviso di accertamento: sono infondate le contestazioni dell'appellante che come già nel primo giudizio, contesta il presunto illegittimo utilizzo da parte



dell'Ufficio della presunzione di distribuzione ai soci di proventi extrabilancio, in quanto non ci sarebbe "un valido accertamento" emesso in capo alle società. Il motivo è infondato stante che le società hanno ricevuto la notifica dei relativi avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione i redditi provenienti dalla frode Iva che le ha viste coinvolte. Tali avvisi di accertamento, peraltro, sono stati dichiarati legittimi sia dalla CTP di Verbania che dalla CTR di Torino.

Posto che quella maggior IVA (imposta accertata e recuperata) costituisce il provento della frode e ha comunque determinato un maggior flusso, liquidità nelle casse delle stesse società, considerato, che le società erano a ristretta compagine sociale (società a ristretta base proprietaria, anzi familiare) e che sul conto del ricorrente, socio delle medesime erano stati rilevati numerosi accrediti, di cui lo stesso contribuente non ha fornito giustificazione valide e comprovate. L'Ufficio ha accertato e qualificato il maggior reddito in capo al socio in applicazione del costante orientamento della Suprema Corte.

Il motivo è quindi assolutamente infondato. Cita ampia ed univoca giurisprudenza di legittimità (tra le tante: n. 5488 del 6 marzo 2009. Cass. Sez. V. 19 giugno 2007, n. 14219; Cass., Sez. V. 7 novembre 2005. n. 2157; Cass. Sez. V. 6 giugno 2003. n. 9040; Cass. Sez. V, 2 dicembre 2002. n. 17023; Cass. Sez. V. 3 maggio 2002. n. 6353; Cass., Sez. V, 24 aprile 2002, n. 6030; Cass. Sez. V. 30 gennaio 2002. n. 1192; Cass. Sez. V. 30 gennaio 2002, n. 1193; Cass., Sez. V. 20 luglio 2001. n. 9989; Cass. Sez. V. 1° giugno 2000, n. 7234; Cass., Sez. V, 20 marzo 2000. n. 3254; Cass., Sez. V. 3 marzo 2000. n. 2390; Cass. Sez. I, 7 luglio 1999, n. 7046; Cass. Sez. I. 25 maggio 1995. n. 5729; Cass. Sez. I. 17 febbraio 1986. n.941) che ha legittimato l'utilizzo della presunzione di distribuzione ai soci di utili ovvero di altri proventi extrabilanci delle società, della cui ristretta compagine sociale l'accertato sia parte e risulti aver ricevuto compensi e/o denaro di cui non giustifica la provenienza, come nella fattispecie.

La Suprema Corte ha legittimato, in numerose occasioni, l'operato degli Uffici. Per i Supremi Giudici è un dato di esperienza comune che una società di capitale a ristretta compagine sociale, o familiare, sia caratterizzata da un vincolo di solidarietà tale per cui, in caso di esistenza di utili ovvero proventi occulti, questi vengano "spartiti" tra tutti i soci. Pertanto nelle società a "ristretta base sociale", l'esiguità del numero dei soci è indice del fatto che, tra i soggetti che costituiscono la compagine sociale si realizzi un rapporto di "complicità" (Cass. n.5729,25/05/1995,n.200078/2005:n.16885/2003) che manca invece nelle società a larga base. Si ritiene, infatti, che tale complicità si risolva in un'unità di intenti che si manifesta sia nell'esercizio dell'attività d'impresa sia nell'approntare manovre elusive e/o evasive finalizzate al risparmio d'imposta.

Da qui la presunzione che eventuali utili o proventi prodotti ed accertati da tali società e dalle stesse non contabilizzati, siano direttamente riconducibili agli stessi soci accertabili in capo ad

essi(Cass. n.15275/2008,13485/2008,2072/2008;n.448-449/2008,14219/2007, 12452/2007,25688/2006, 16729/2005).



Nella fattispecie l'avviso di accertamento impugnato si fonda su fatti certi e, per la qualificazione e provenienza del reddito, sulla descritta presunzione, in quanto, il sig. Barbieri Roberto, come indicato nell'accertamento risulta:Socio e rappresentante legale sia di "Beta S.n.c. di Barbieri Giancarlo & C."che di "Mectronic S.r.l. e Socio di "LCD Microelectronics S.r.l." e di "La Sibilla Cusiana S.r.l.". E' evidente che le società "Mectronic S.r.l.". "Beta S.r.l.". "La Sibilla Cusiana S.r.l." "LCD Microelectronics S.r.l." integrano le caratteristiche di "ristretta compagine sociale" nonché "compagine familiare" tale da ritenere applicabile la citata presunzione.

La CIR di Torino ha ravvisato, nella sentenza n. 98/25/11, l'impianto fraudolento, posto in essere dalle società "Mectronic S.r.l."e "LCD Microelectronics S.r.l.", riconoscendo, conseguentemente, la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle stesse società.

Il ricorrente, non potendo scalfire la valenza di una tale presunzione, inspiegabilmente invoca la nullità dell'atto per l'assenza di presupposto, cioè di "un valido accertamento" in capo alle società di cui è socio.

E' evidente che tale eccezione sia priva di fondamento in quanto già nelle prime righe della motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento a tale atto presupposto .Pertanto l'eccezione sollevata è priva di alcun riscontro. Inoltre, non vi è alcuna doppia presunzione: vi è un fatto, che è rappresentato dai versamenti sul C/C non giustificati, e vi è una presunzione, utilizzata al solo scopo di qualificare il reddito e dargli una plausibile provenienza. Per la Cassazione, sent.. 10982/2007, 25688/2006, 16885/2003,13399/2003, 7174/2002,1031/2002, 7218/2001, 2606/2000, 2390/1999, 7215/1995, 6743/1995,6225/1995, 5729/1995, 11785/1990), "nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, che non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale".

La non definitività degli accertamenti emessi in capo alle società citate (seppur vi sia una sentenza favorevole all'Ufficio in 2° grado) non preclude la legittimità degli atti diretti ad accertare maggiori redditi in capo ai soci (Cass. n. 7215/1995). L'Ufficio, pertanto, ha agito, utilizzando uno strumento presuntivo legittimato da un orientamento costante, consolidato da più di venti anni di pronunce della Suprema Corte, al fine di ricondurre a tassazione proventi societari extracontabili, non sottoposti ad imposizione né dalla società né dal socio ricorrente.

Quanto all'utilizzo delle presunzioni ex art. 32 del DPR 600/73 sui conti-correnti personali del



contribuente: le indagini finanziarie sono state autorizzate con provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, in seguito alle emerse violazioni della normativa tributaria riscontrate nel corso della verifica condotta nei confronti delle società Mectronic S.r.l. ed LCD Microelectronics S.r.l.

Le stesse sono state successivamente estese ai soci e tra questi, all'appellante. Questi sostiene che lo strumento presuntivo, previsto dall'art. 32, DPR 600/73, non poteva essere utilizzato nei confronti di un soggetto che non riveste né la qualifica di imprenditore, né di lavoratore autonomo.

Nel caso di specie le indagini finanziarie sono state utilizzate per evidenziare esclusivamente i versamenti ingiustificati sui conti correnti, e non i prelevamenti, per far emergere quei proventi extracontabili provenienti dalla frode, che in virtù della "ristretta base partecipativa" delle società, sono stati direttamente imputati in capo ai soci. Pertanto al fine di individuare la precisa provenienza dei redditi percepiti dal ricorrente, l'Ufficio si è avvalso dell'art. 32 c1 punto 2 cit., secondo cui i versamenti rilevati sui conti correnti bancari, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti come reddito percepito se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. L'eccezione di parte è comunque smentita dai giudici di legittimità che ammettono l'accertamento bancario nei confronti dei soci e dei loro familiari di una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare, dal momento che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti e di intenti (Cass. 6743 del 21 marzo, per cui "l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quali amministratori o quali congiunti di questi". Conf. Cass. n. 13391 del 12 settembre 2003).

Pertanto l'Ufficio ha agito al fine di verificare resistenza di somme non risultanti dalla contabilità ufficiale delle società, che queste avrebbero potuto aver occultato, per sfuggire all'imposizione, distribuendole ai soci. Quindi la "presunzione di distribuzione" è stata supportata da ulteriori elementi, rappresentati dalle risultanze delle indagini finanziarie, al fine di garantirle le qualità di gravità, precisione e concordanza, richieste dalla norma.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 38, DPR 600/73: l'appellante ha eccepito l'illegittimità della Sentenza impugnata, avendo la CTP riconosciuto la sussistenza dei requisiti (presunzioni gravi precise e concordanti) per poter rettificare le dichiarazioni dei redditi dei soci, ex art. 38, cit. D.P.R. 600/73. Anche questa censura è priva di fondamento. Stante l'applicabilità delle presunzioni, l'Ufficio ha proceduto legittimamente a rettificare le dichiarazioni dei redditi dei soci, ai sensi del cit. art. 38, che dispone che "L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39

possono essere desunte dalla dichiarazione stessa . dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

Quanto alle giustificazioni della parte: la decisione della CTP va confermata

Il versamenti considerati ingiustificati ed incontestati già nel precedente grado di giudizio, non sono neppure nella presente sede, giustificabili

Richiama Cassazione n. 1540 del 24/1/2007 per cui "La mancata contestazione di un fatto diventa prova incontrovertibile poiché la parte ha l'onere di contestare tempestivamente il fatto stesso con la conseguenza che il Giudice ha il dovere di ritenere non necessario provare i fatti non espressamente contestati".La CTP ha così motivato il proprio convincimento in merito ai singoli versamenti contestati nel ricorso.

Pur non contestando la Sentenza appellata laddove sono stati riconosciuti giustificati i versamenti indicati come emolumenti percepiti dalle società (di cui è stata prodotta nelle more del giudizio la relativa busta paga) –complessivamente per € 14.077.00, ribadisce che per i prestiti ricevuti da parenti le giustificazioni del contribuente sono state considerate, prima dall'Ufficio e poi dai giudici di Verbania, estremamente generiche e non sufficienti per escluderne la rilevanza ai fini dell'accertamento del reddito allo stesso attribuibile (Corte di Cassazione, sez. V. n. 14847, 05/06/2008).

In assenza di ulteriori elementi capaci di garantire il superamento dell'onere della prova, la CTP di Verbania ha legittimamente ritenuto di non poter escludere a tali versamenti rilevanza ai fini dell'accertamento del reddito attribuibile al contribuente. Procedo, quindi, ad un'accurata disamina delle singole voci di reddito evidenziando l'insufficiente capacità probatoria del contribuente nel contrastare le valutazioni dei Primi giudici e la correttezza dell'operato dell'Ufficio.

Chiedo il rigetto totale dell'appello, con la conferma della sentenza della CTP e la conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite per questo grado di giudizio come da nota che allega.

All'odierna Udienza sono comparsi: per il contribuente il dott. Gaboardi Massimo per delega in atti e per l'Ufficio il dott. Nicola Sciancalepore per delega che deposita.

Le parti si richiamano agli atti depositati ed insistono nelle proprie conclusioni.

DIRITTO

Preliminarmente va respinta l'istanza erariale di riunione del presente ricorso per difetto di adeguata connessione.

Nel merito l'appello è fondato e va accolto, appalesandosi non meritevoli di accoglimento le pur ampie argomentazioni dell'Ufficio e non conferente alla presente fattispecie la giurisprudenza che esso cita.



L'appellante ha censurato l'illegittimità da parte dell'Ufficio dell'utilizzo della presunzione fondata sulla ristretta base azionaria ed il sillogismo utilizzato nel presumere che essendo titolari del capitale sociale delle società il contribuente ed il fratello, od il contribuente ed il coniuge le medesime si configurano quali "società a ristretta base azionaria"; e, sulla base della sussistenza di tale ristretta base sociale, ha ritenuto legittimo presumere che eventuali utili o proventi prodotti ed accertati alle società e dalle stesse non contabilizzati, siano direttamente riconducibili agli stesse soci e dunque accertabili in capo ad essi.

Ritenendo, poi, non soddisfattive le spiegazioni del contribuente, sui versamenti od accreditamenti transitati sul conto corrente, in applicazione della presunzione ha effettuato l'accertamento

Come esattamente evidenzia l'appellante, questo sillogismo, pur se apparentemente può sembrare legittimo, si fonda sulla erronea interpretazione della legge e della giurisprudenza richiamata dallo stesso Ufficio. Il contribuente ha richiamato ed allegato la giurisprudenza della Suprema Corte che, correttamente, (nella sent. 22 aprile 2009 n. 9519, richiamando conforme Cass. 7564/2003. 7174/2002 e 4695/2002, ha statuito che *"va osservato che in tema di imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, che non viola il divieto presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società....., ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio - - sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, che costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi"* La Corte si preoccupa di non sdoganare un illegittimo meccanismo fondato su di una (non ammessa) doppia presunzione e pone a fondamento dell'utilizzabilità della presunzione il presupposto di un valido accertamento di maggiori ricavi, non contabilizzati, in capo alle società della cui compagine sociale i contribuenti, persone fisiche, facciano parte.

La CTP, che non ha verificato se, attraverso la verifica effettuata nei confronti delle citate società, siano stati individuati maggiori ricavi costituenti il presupposto per l'applicazione della presunzione, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, ma si è limitata ad affermare che nel corso di verifiche fiscali, per l'anno d'imposta 2004, eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Verbania nei confronti della società Mectronic SRL e LCD Microelectronics S.r.l., sono emerse violazioni alla normativa tributaria il cui accertamento ha reso necessario il ricorso alle indagini finanziarie. Le stesse sono state estese ai soci e, fra essi, il contribuente. Quest'ultimo censura l'appellata sentenza, dolendosi che le contestazioni mosse alle società ed avallate dalla CTP nulla hanno a che vedere con maggiori ricavi, trattandosi di contestazioni relative alla pretesa

indetraibilità di I.V.A. corrisposta a fornitori e quindi, l'utilizzazione della presunzione, effettuata dall'Ufficio è illegittima e, in quanto tale, inficia totalmente di validità l'accertamento effettuato.

Tale affermazione è condivisibile.

Parimenti illegittimo appare il ricorso dell'ufficio alle presunzioni ex all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973. Condivisibile è, infatti, la tesi del contribuente che destinatari dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo da ultimo modificato dalla legge finanziaria per il 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004, sono gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, stante che la norma prevede che i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33,c.2 e 3, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, c. 3, lett. b), Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. La tesi è confortata dalla Suprema Corte che, con la sentenza 12 maggio 2008 n. 11750, richiamata dall'appellante, individua senza dubbi le categorie di contribuenti nei cui confronti operano le presunzioni stabilite dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo, e non solo al reddito di impresa, la presunzione, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Come ammesso dalla stessa sentenza impugnata, il ricorrente non appartiene né all'una, né all'altra categoria di contribuenti, non rivestendo la qualifica né di imprenditore, né di lavoratore autonomo.

La censura del contribuente è quindi fondata ed è illegittimo il ricorso alla presunzione, effettuata dall'Ufficio, ed, in quanto tale, contribuisce a rendere invalido l'accertamento effettuato, che, peraltro, appare illegittimo anche sotto diverso profilo, l'avviso di accertamento, imperniato sulle presunzioni ex art. 32, in accoglimento della seconda censura dell'appellante.

Correttamente, quest'ultimo ha richiamato, a sostegno della sua difesa, la sentenza della Cassazione 14 novembre 2003 n. 17243.

La Suprema Corte, in ordine all'art. 51, D.P.R. n. 633/1972, (peraltro norma speculare all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973) ha statuito” ... affinché il comportamento dell'ufficio risulti legittimo è indispensabile che esso si faccia adeguatamente carico di provare che quei determinati movimenti risultanti sul conto corrente personale di uno dei soci, siano in realtà riferibili a operazioni poste in essere dalla società. In tal

senso questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi espressamente affermando il principio che in tema di IVA l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, d.p.r. 26.10.1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti" (così Cass. 28.6.2001, n. 8826)

Ciò ancor più alla luce della circolare ministeriale n. 420334 del 22.04.1980 Dir. Gen. Tasse, in narrativa richiamata dall'appellante.

Legittimamente, quindi, l'appellante ha contestato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 il cui richiamo da parte dell'Ufficio risulta, infondato, non ricorrendo, alla luce di quanto sopra i presupposti per l'adozione dell'accertamento induttivo. Nel merito delle somme contestate, poi, l'Ufficio ha dimostrato di operare con doppie presunzioni sul contribuente e sugli altri soggetti coinvolti nella vicenda (coniuge, genitori e suoceri, fratello) senza tenere in alcun conto le deduzioni del contribuente e senza comunque effettuare per tali soggetti eventuali diversi accertamenti.

Ciò rende ulteriormente illegittimo il comportamento dell'Ufficio, che la CTP nella sua sentenza ha integralmente avallato.

La decisione dei Primi Giudici va, quindi, integralmente riformata.


La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Torino, li 6.7.2012

LESTENSORE



IL PRESIDENTE

